

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2278}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PISICCHIO, IANNIELLO, PERRONE

Presentata il 20 luglio 1973

Proroga della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge del 3 febbraio 1970, n. 7, convertito in legge n. 83 dell'11 marzo 1970, recante norme in materia di collocamento e di accertamento dei lavoratori agricoli ed in particolare l'articolo 18, non hanno potuto trovare completa e pratica attuazione sia per l'insufficienza degli organici degli uffici preposti al controllo ed all'attuazione della legge che per le notevoli resistenze opposte dai datori di lavoro.

Inoltre la carenza di attrezzature e di personale delle sezioni locali del lavoro, resasi ancora più acuta con l'esodo in conseguenza della legge n. 336 dei combattenti, e la complessità del formulario per la richiesta di avviamento al lavoro e di iscrizione e di reinscrizione nelle liste di collocamento, hanno creato ulteriori remore al funzionamento delle commissioni.

Le notevoli incomprensioni e resistenze degli imprenditori agricoli a recepire la nuova disciplina, hanno intralciato vieppiù l'effettiva applicazione della legge, specie nelle regioni del Mezzogiorno, ove si è continuato a reclutare la manodopera direttamente sulle piazze.

Quest'ultima situazione, soprattutto, che poteva arrecare gravi pregiudizi alla posizione dei lavoratori aventi diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali, consigliò il legislatore a prorogare con il decreto-legge n. 287 del 1° luglio 1972, ancora fino al 31 di-

cembre 1973 la validità degli elenchi anagrafici preesistenti di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322.

Purtroppo nessuna modificazione della situazione innanzi lamentata è intervenuta sino ad oggi.

Perciò si rende necessaria la proroga di almeno 3 anni delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322 e successive modificazioni, ciò sino a quando le sperimentate obiettive difficoltà incontrate non saranno state rimosse e la posizione assicurativa di ciascun lavoratore non potrà rispecchiare le effettive ed esatte prestazioni di lavoro effettuate.

Pertanto, la presente proposta di legge, che peraltro non comporta oneri finanziari non rientranti nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'amministrazione del lavoro, è volta inoltre ad evitare che si determinino eventuali vuoti legislativi che esporrebbero centinaia di migliaia di lavoratori agricoli meridionali alla privazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali e ad individuare ed eliminare quegli inconvenienti verificatisi nell'applicazione della disciplina, specie in ordine al funzionamento delle commissioni, allo snellimento delle procedure, alla circolazione della manodopera da un comune all'altro, ed ai servizi ispettivi e di vigilanza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 commi primo e secondo della legge 5 marzo 1963, n. 322, sono prorogate al 31 dicembre 1976 e costituiscono titolo valido per il conseguimento da parte dei lavoratori agricoli e categorie assimilate di tutte le prestazioni relative alle varie forme di previdenza ed assistenza.

ART. 2.

Per i componenti le commissioni regionali e locali di collocamento di cui rispettivamente agli articoli 2 e 6 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, viene fissata la corresponsione di un gettone di presenza nella misura di lire 3.000 per ogni seduta.

Tale gettone verrà riconosciuto per un massimo di 5 riunioni mensili ai componenti le commissioni locali nella cui sezione risultano iscritti fino a 500 lavoratori agricoli negli elenchi anagrafici e per un massimo di 8 riunioni mensili ai componenti le commissioni nella cui sezione risultano iscritti oltre 500 lavoratori agricoli negli elenchi anagrafici.